

Separazione e divorzio

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che **intendano separarsi o divorziare consensualmente** negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato

L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, **a decorrere dall'11/11/2014**, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le **soluzioni consensuali** di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi).

La procedura prevede:

- in assenza di figli;
 - in assenza di figli minori;
 - in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
- che l'accordo debba essere munito di **nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica**.

- in presenza di figli minori;
 - di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
 - di figli maggiorenni non autosufficienti;
- che l'accordo debba essere munito di **un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica** (previa valutazione dell'interesse dei figli).

L'avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l'accordo entro 10 giorni al comune di:

- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

L'accordo da inoltrare al Comune di Fagagna potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo: comune.fagagna@certgov.fvg.it

Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, **a decorrere dall'11/12/2014**, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- Residenza di uno dei coniugi

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:

- Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli dei coniugi che si separano o divorziano)
- Inoltre
L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
Nell'accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.
- **Sono stati variati i tempi si di separazione per giungere alla cessazione degli effetti civili o allo scioglimento del matrimonio:**
La Legge n.55 del 6.5.2015 all'art 1 recita:
"Al secondo capoverso della lettera b), del numero 2), dell'art.3 della Legge 1.12.1970, n. 898, e successive modifiche, le parole: "tre anno a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio di contenzioso si sia trasformato in consensuale" **sono sostituite dalle seguenti:** "**dodici mesi** dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale **nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale**, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale".

Le fasi dell'accordo:

- prenotazione di appuntamento;
- il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile provvederanno al versamento di Euro 16,00 come stabilito dalla legge e recepito da questa Amministrazione con delibera di Giunta del 22.12.2014, cui seguirà rilascio ricevuta (**Causale:** DIRITTO FISSO- Art. 12 c.6.- L.162/2014);
- entrambi i coniugi dovranno altresì presentare, debitamente compilata, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi Allegati);
- nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
- l'Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
- La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
- La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.

Prenotazione appuntamento:

- email: demografico2@comune.fagagna.ud.it
- email: demografico1@comune.fagagna.ud.it
- telefono: 0432-812142 Micoli Federica
- telefono: 0432-812141 Culino Manuela

Riferimenti normativi:

- Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
- Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)
- Legge n. 55 del 6 maggio 2015 – Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi.(G:U: n. 107 dell'11.5.2015 – Vigente al 26.05.2015)

ALLEGATI: modelli di dichiarazione da utilizzare per le separazioni o divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

1. MODELLO DI DICHIARAZIONE PER SEPARAZIONE.pdf
2. MODELLO DI DICHIARAZIONE PER DIVORZIO.pdf
3. MODELLO DI DICHIARAZIONE PER MODIFICHE CONVENZIONI.pdf